



Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI
PROPRIETARI**

*ai sensi dell'articolo 123-bis TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)*

- Emittente: Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
- Sito Web: www.bonificheferraresi.it
- Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2012
- Data di approvazione della Relazione: 8/03/2013



INDICE

1. PROFILO DELL'EMITTENTE.....	2
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI.....	2
a) <i>Struttura del capitale sociale</i>	<i>2</i>
b) <i>Restrizioni al trasferimento di titoli</i>	<i>2</i>
c) <i>Partecipazioni rilevanti nel capitale</i>	<i>2</i>
d) <i>Titoli che conferiscono diritti speciali</i>	<i>2</i>
e) <i>Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto.....</i>	<i>2</i>
f) <i>Restrizioni al diritto di voto</i>	<i>2</i>
g) <i>Accordi tra azionisti</i>	<i>2</i>
h) <i>Clausole di change of control</i>	<i>2</i>
i) <i>Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie</i>	<i>2</i>
l) <i>Attività di direzione e coordinamento.....</i>	<i>3</i>
3. COMPLIANCE.....	3
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	3
4.1. <i>Nomina e sostituzione.....</i>	<i>3</i>
4.2. <i>Composizione.....</i>	<i>4</i>
4.3. <i>Ruolo del consiglio di amministrazione.....</i>	<i>4</i>
4.4. <i>Amministratori indipendenti</i>	<i>5</i>
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	5
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO.....	5
7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	5
8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI.....	5
8.1. <i>Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria.....</i>	<i>5</i>
8.2. <i>Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.....</i>	<i>5</i>
8.3. <i>Società di revisione.....</i>	<i>6</i>
8.4. <i>Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</i>	<i>6</i>
9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	6
10. NOMINA DEI SINDACI	6
11. SINDACI	7
12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	8
13. ASSEMBLEE.....	8



1. PROFILO DELL'EMITTENTE

La società venne costituita con atto di associazione in Inghilterra nel 1871 col nome di *Ferrarese Land Reclamation Company Limited*.

Nel gennaio 1872 la società venne abilitata, con regio decreto, ad operare nel Regno d'Italia con il nome di Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi.

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, con Sede Legale in Roma e Amministrazione centrale in Ferrara, è attualmente l'unica società agricola quotata, opera esclusivamente in ambito nazionale ed è attiva nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il patrimonio della società è attualmente costituito da due aziende agricole situate nella Provincia di Ferrara ed una in provincia di Arezzo, per complessivi 5.400 ettari, e da immobili urbani di civile abitazione dislocati in particolare nel ferrarese.

La forma di governo societario applicata si ispira al modello di amministrazione e controllo tradizionale.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società per tutti i suoi rapporti; in caso di necessità e urgenza, egli può esercitare poteri riservati al Consiglio, salvo l'obbligo di riferirne con tempestività al Consiglio medesimo.

Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di rappresentanza della Società limitatamente ai casi di impedimento o assenza del Presidente.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)

Il capitale della Società è di Euro 5.793.750 interamente versato, rappresentato da n. 5.625.000 azioni del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna, tutte con identici diritti. Ogni azione attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)

Non sussistono restrizioni al trasferimento di titoli.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)

La controllante di Bonifiche Ferraresi S.p.A. è Banca d'Italia, con Sede in Roma, Via Nazionale n. 91, la quale detiene n. 3.508.533 azioni pari al 62,374% del capitale sociale della Società.

A marzo 2013 risulta detentore di azioni in misura superiore al 2% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto l'azionista Banca d'Italia (62,374%).

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non esiste alcuna restrizione al diritto di voto.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)

Non risultano accordi tra azionisti che siano noti alla Società ai sensi dell'art. 122 Testo Unico della Finanza

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF):

Non risultano accordi dei quali la Società sia parte e che acquistino efficacia, siano modificati o si estinguano in caso di cambiamento di controllo della società.



i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)

Non esistono deleghe al Consiglio ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, né ad emettere strumenti finanziari partecipativi.

L'assemblea non ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del C.C..

l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)

Non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 2497 e ss. c.c., dal momento che l'Azionista di maggioranza non partecipa alla gestione della Società, demandata a un Consiglio di Amministrazione formato da sei Consiglieri indipendenti su sette.

3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

La Società non aderisce al Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance, in ragione della propria dimensione e del tipo di attività: la Società non opera all'interno di un gruppo di imprese e non ha pertanto rapporti con società controllate o collegate. Svolge, inoltre, la propria attività in ambito strettamente nazionale.

Il modello societario garantisce un livello apprezzabile di conformità alle raccomandazioni del "Codice".

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da non meno di sette e non più di undici componenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste con le modalità indicate nel seguito.

Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, se questo è formato da sette componenti, ovvero almeno due componenti dell'organo, se questo è formato da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale.

Il numero dei Consiglieri, entro i limiti sopra fissati, viene determinato dall'Assemblea ordinaria prima di procedere alla loro elezione con il voto di lista; tale numero rimane fermo sino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, o all'eventuale diversa soglia che la Consob dovesse stabilire con regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ciascuna lista può contenere un massimo di undici candidati, ordinati secondo una numerazione progressiva e con l'indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Consiglio, almeno un terzo dei Consiglieri è previsto che appartenga al genere meno rappresentato. A tale scopo, ciascuna lista, a meno che sia formata da uno o due elementi, dovrà essere composta in modo tale che, se essa risultasse la più votata, i Consiglieri dello stesso genere costituiscano almeno un terzo dei componenti del Consiglio. In relazione a ciò, dovrà tenersi conto anche dell'ordine in cui i candidati sono inclusi nella lista.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da tutti coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Insieme alle liste vengono depositati:

- a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il possesso di tali requisiti;
- b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;



c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

In sede di votazione, risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che avrà riscosso il maggior numero di voti, secondo il loro ordine progressivo di elencazione e sino a concorrenza del totale degli Amministratori da eleggere meno uno.

L'Amministratore mancante sarà eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (nel prosieguo: lista di minoranza) e coinciderà con il primo dei nominativi in essa elencati in ordine progressivo. In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea sui nominativi elencati per primi in dette liste: risulterà eletto il nominativo che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano d'età.

La lista di minoranza non deve risultare collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Ove sia stata presentata e/o votata un'unica lista, risulteranno eletti i candidati ivi iscritti, secondo il loro ordine d'elencazione e sino a concorrenza del totale degli Amministratori da eleggere.

La nomina degli Amministratori che per qualsiasi ragione non sia stato possibile eleggere con il procedimento per voto di lista descritto sarà deliberata dall'Assemblea con le normali modalità e maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio provvedono, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, gli Amministratori rimasti in carica, purché la maggioranza di essi sia stata nominata dall'Assemblea, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge; altrimenti, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, cui competono le attribuzioni indicate nell'art. 2381, primo comma, del Codice Civile e gli ulteriori poteri che il Consiglio di Amministrazione può eventualmente conferirgli nel rispetto della legge e dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente, con funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori.

4.2. Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Carica	Componenti	In carica dal	In carica sino a	Lista (M/m)	Esec.	Non e-sec.	Indip. da T.U.F	% partec. alle riunioni del CDA
Presidente	Pontolillo Dott. Vincenzo	21/04/2010	Approvazione bilancio 2012	M	X		X	100
Vice Pres.	Idda Prof. Lorenzo	Idem	idem	idem		X	X	88
Consigliere	Cappugi Prof. Luigi	Idem	idem	idem		X	X	100
Consigliere	de Ruggieri Avv. Chiara	Idem	idem	idem		X	X	88
Consigliere	Gelsomino Dott. Cosma Onorio	Idem	idem	idem		X	NO	63
Consigliere	Messori Prof. Marcello	Idem	idem	idem		X	X	75
Consigliere	Russo Dott. Pasquale	Idem	idem	idem		X	X	88

4.3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio è inoltre competente ad approvare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Nel 2012 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte; per il 2013 sono previste 8 riunioni (delle quali una già tenute), secondo un calendario preventivamente approvato dal Consiglio stesso. Prima di ogni riunione viene inviata, con



adeguato anticipo, la documentazione necessaria per consentire ai Consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame.

Partecipano di norma alle riunioni il Direttore generale e il Direttore amministrativo/Segretario del Consiglio.

Ai sensi delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione in materia di deleghe di poteri, è riservata al Consiglio stesso l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, nonché il periodico monitoraggio della loro attuazione.

4.4. Amministratori indipendenti

Il Consiglio è composto da sette componenti di cui sei sono amministratori indipendenti.

Il Consiglio ha valutato, nella prima occasione utile dopo la loro nomina, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi, con riferimento all'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

Il collegio sindacale ha verificato positivamente la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il 27 luglio 2012 la Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate che disciplina le modalità ed i termini per la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti la Società e gli strumenti finanziari da essa emessi. Il Consiglio di Amministrazione ha demandato al Presidente la gestione di tali informazioni, approvandone preventivamente la diffusione all'esterno, nei casi, nei modi e nei tempi fissati nella procedura in linea con le vigenti disposizioni.

L'informativa societaria di Legge è resa disponibile al pubblico anche mediante il sito internet della Società.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione costituisce, anche di volta in volta, un Comitato per le operazioni con parti correlate composto esclusivamente da Consiglieri indipendenti (ai sensi dell'art. 148, comma 3 TUF), non esecutivi e non correlati, chiamato ad esprimere pareri sulle operazioni con le parti correlate.

In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche delle operazioni con parti correlate, ove ritenuto opportuno, il Comitato potrà richiedere l'assistenza di uno o più esperti indipendenti, di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, e comunque non in conflitto di interessi con la singola operazione; il Consiglio di Amministrazione prevede, per ciascun intervento, un limite di spesa.

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Le informazioni della presente sezione sono fornite all'interno della Relazione sulla Remunerazione alla quale viene fatto espresso rinvio.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

La funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è assicurata dalla Direzione generale e amministrativa della Società.

Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'effettivo funzionamento delle procedure, assicurandosi che i principali rischi vengano tempestivamente identificati e gestiti in modo adeguato, in coerenza con gli obiettivi strategici della Società.

8.1. Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF)

Il sistema di gestione dei rischi deve essere considerato parte integrante del sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. Tale sistema è finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria, agendo sulle seguenti componenti

- Ambiente di controllo: presenza di policy aziendali e di una struttura organizzativa dotata di competenze in materia di informativa finanziaria e con precisa attribuzione di responsabilità;
- Valutazione del rischio: identificazione e analisi del rischio di errori significativi;
- Attività di controllo: previsione di controlli a vari livelli della struttura organizzativa allo scopo di ridurre i rischi;
- Informazioni e comunicazioni: accesso a informazioni e comunicazioni facilitano l'esecuzione dei controlli;
- Monitoraggio: monitoraggio ed individuazione di eventuali criticità al fine di intraprendere azioni di rimedio.



8.2. Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il 12 giugno 2009 e adottato in via definitiva il 26 agosto 2009 il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, consultabile sul sito internet www.bonificheferraresi.it, nella sezione "Documentazione societaria".

Nella riunione del 21 aprile 2010 il Consiglio di Amministrazione della Società ha rinnovato l'Organismo di Vigilanza, già nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nella riunione del 12 giugno 2009, e composto dai Sigg.:

- Avv. Danilo Intreccialagli - Presidente
- Prof. Eugenio Pinto – Componente
- Dott. Francesco Schiavone Panni – Componente

Conformemente alle prescrizioni del Decreto, a tale organismo è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché quello di curarne il costante e tempestivo aggiornamento. Per il suo funzionamento è stato deliberato un apposito budget di spesa.

8.3. Società di revisione

La revisione legale del bilancio di esercizio e la revisione limitata della relazione semestrale sono state affidate a Deloitte & Touche S.p.A. in data 17 aprile 2012 per il periodo 2012-2020.

8.4. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Il dirigente nominato deve possedere gli stessi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalle norme vigenti per i componenti del Collegio Sindacale e resta in carica sino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salve le vicende del suo rapporto di lavoro con la Società.

In data 17/12/2010 il Consiglio di Amministrazione, col parere favorevole del Collegio sindacale, ha deliberato di nominare la dott.ssa Giuseppina Cenacchi, attuale Direttore amministrativo della Società, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari essendo in possesso dei requisiti richiesti.

Il dirigente in parola dovrà:

- predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- controllare periodicamente la efficienza di tali procedure e adottare le contromisure necessarie a superare le eventuali problematiche riscontrate;
- riferire al CdA circa le modalità di gestione e controllo delle procedure in esame e le eventuali criticità emerse;
- attestare con dichiarazione scritta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della società;
- attestare, unitamente agli organi amministrativi delegati, con apposita relazione da allegare al bilancio e alla relazione semestrale, l'adeguatezza delle procedure adottate per la formazione di tali documenti contabili, l'effettiva applicazione delle stesse nel periodo a cui si riferiscono i documenti nonché la corrispondenza del bilancio e della relazione semestrale alle risultanze dei libri contabili e dei documenti di supporto e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'11 novembre 2010 la Procedura delle operazioni con parti correlate, a norma dell'art. 2391-bis del codice civile nonché del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, previo parere favorevole del Comitato costituito ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento e verifica di conformità operata dal Collegio Sindacale.

La procedura è consultabile sul sito internet www.bonificheferraresi.it, nella sezione "Documentazione societaria".

10. NOMINA DEI SINDACI

La Società ha tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge.



I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non possono essere eletti Sindaci coloro i quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

La nomina avverrà sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Verranno presentate liste contenenti un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due supplenti), preceduti da un numero progressivo.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio sindacale, uno dei sindaci effettivi è previsto che appartenga al genere meno rappresentato. A tal fine ciascuna lista dovrà indicare un candidato del genere meno rappresentato al primo o al secondo numero progressivo per quanto concerne i sindaci effettivi; per quanto riguarda i sindaci supplenti, i candidati dovranno appartenere a generi diversi.

Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, o all'eventuale diversa soglia che la Consob dovesse stabilire con regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un'altra lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Insieme alle liste vengono depositate:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.

In sede di votazione, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell'ordine due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto il primo candidato alla carica di sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea: risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco, effettivo o supplente, più anziano d'età.

L'incarico di Presidente del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima e la Presidenza del Collegio spetterà al primo di essi secondo l'ordine di elencazione.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa lista, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà nella successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di legge nel principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.



11. SINDACI (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

La composizione del Collegio Sindacale in carica alla data di chiusura dell'esercizio 2012 risulta la seguente

Carica	Componenti	In carica dal	In carica sino a	Lista (M/m)	Indip. da T.U.F.	% presenze alla riunioni del C.S.
Presidente	Diociaiuti Dott. Pier Luigi	21/04/2010	Approvazione bilancio 2012	M	X	100
Sindaco effettivo	Schiavone Panni Dott. Francesco	idem	idem	M	X	100
Sindaco effettivo	Sepe Prof. Marco	idem	idem	M	X	100
Sindaco supplente	Carollo Dott. Piernicola	idem	idem	M	X	
Sindaco supplente	Schiaffini Dott. Claudio	idem	idem	M	X	

Il Collegio Sindacale ha verificato l'indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la loro nomina.

Il Collegio Sindacale si è riunito 8 volte nel 2012.

Prima di ogni riunione viene richiesta, con adeguato anticipo, la documentazione necessaria al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo, che vengono di norma invitati a partecipare.

12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

I rapporti con gli investitori vengono tenuti direttamente dai vertici aziendali. Non esiste, date le caratteristiche della Società, una struttura aziendale dedicata alle investor relations.

La Società ha istituito apposite sezioni all'interno del proprio sito, nelle quali sono contenute le informazioni di rilievo per i propri azionisti.

13. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge.

Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Entro lo stesso termine la società mette a disposizione sul proprio sito internet i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli per la delega del voto ad un rappresentante e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine potrà essere di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le modalità formali di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono regolate dalla legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, secondo le modalità previste per legge o regolamento. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La società designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, secondo le modalità stabilite dalla legge o dai regolamenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il conferimento della delega non comporta spese per l'azionista.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Sono salve le eccezioni previste dalla legge.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio. Il Presidente sceglie due scrutatori fra i soci presenti.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita :

a) in prima convocazione, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale;

b) in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

L'allontanamento dei soci dall'adunanza non influisce sulla regolare costituzione dell'Assemblea, dopo la proclamazione fattane dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria:

a) in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

b) in seconda convocazione è validamente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

È comunque richiesto il voto favorevole di più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato di essa, l'emissione delle azioni di cui all'art. 2351, 2° comma del Codice Civile e l'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione in caso di aumento del capitale sociale.

Se l'Assemblea di prima convocazione, ordinaria o straordinaria, non può deliberare perché i soci intervenuti non rappresentano la parte di capitale richiesta, l'Assemblea stessa deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla data della prima, se il giorno per la seconda convocazione non è già indicato nell'avviso relativo all'Assemblea di prima convocazione.

Se l'Assemblea non può esaurire in un giorno le materie da discutersi, la continuazione dell'adunanza avrà luogo nel giorno successivo, senza bisogno di ulteriore avviso.

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società è impugnabile a norma di legge qualora possa recarle danno.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Colui a favore del quale sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea, è considerato assente all'Assemblea e, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione.

Non è stato adottato un Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle assemblee, in considerazione del contenuto numero di Azionisti che normalmente vi intervengono.

Le previsioni dello statuto sociale, integrate dalla prassi, appaiono sufficienti a garantire un ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori assembleari.

All'assemblea del 17 aprile 2012 sono intervenuti 6 Consiglieri.